

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **449/1988** (ECLI:IT:COST:1988:449)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Udienza Pubblica del **23/02/1988**; Decisione del **25/03/1988**

Deposito del **14/04/1988**; Pubblicazione in G. U. **27/04/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13757 13758**

Atti decisi:

N. 449

SENTENZA 25 MARZO-14 APRILE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 6 maggio 1980, depositato in Cancelleria il 14 maggio successivo ed iscritto al n. 14 del Registro ricorsi 1980, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei Trasporti, in data 25 gennaio 1980 con il quale viene costituito il Consiglio di disciplina per il personale dipendente dell'Azienda Consortile Trasporti di Bolzano;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'Avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 6 maggio 1980, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto 25 gennaio 1980, emesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti, recante la nomina di n. 6 componenti del Consiglio di disciplina per il personale dipendente dall'Azienda consortile trasporti di Bolzano, deducendo violazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita, in materia di "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale", alla Provincia dagli artt. 8, n. 18, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il T.A.A.).

Deduce la ricorrente:

a) che del tutto irrilevante è la carenza di norme di attuazione dello Statuto nella materia in esame, alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sent. n. 136 del 1969;

b) che nella materia "comunicazioni e trasporti" rientrano le "funzioni amministrative relative al personale dipendente", come è dato desumere dall'art. 84, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, concernente le Regioni a Statuto ordinario, per le quali la "materia" è più ristretta;

c) che la competenza provinciale comprende non soltanto la nomina del Presidente del Consiglio di disciplina - come affermato nella nota ministeriale primo marzo 1980 di trasmissione del decreto impugnato - bensì la nomina dell'intero Consiglio.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Osserva l'Avvocatura dello Stato:

a) che la genericità della delimitazione della materia "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale" impedisce di ritenere che, in difetto di norme di attuazione, lo Statuto abbia conferito direttamente alla Provincia i poteri legislativi ed amministrativi relativi alla materia;

b) che la materia in oggetto non comprende la sub-materia relativa al personale dipendente delle aziende di trasporto.

Considerato in diritto

1. - È oggetto di conflitto, ad iniziativa della Provincia autonoma di Bolzano, il decreto in data 25 gennaio 1980, emesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti, recante la nomina di n. 6 componenti del Consiglio di disciplina

per il personale dipendente dall'Azienda consortile trasporti di Bolzano.

La ricorrente ritiene, infatti, il suddetto provvedimento lesivo della competenza ad essa riconosciuta dagli artt. 8, n. 18, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) nella materia "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale", da considerare comprensiva, argomentandosi dall'art. 84, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, delle "funzioni amministrative relative al personale dipendente".

2. - Il ricorso è fondato.

Va anzitutto rilevato che l'art. 8, n. 18, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972), nel menzionare, quale oggetto di potestà legislativa esclusiva delle Province di Trento e Bolzano, la materia "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresa la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia", individua con sufficiente precisione l'oggetto. L'enunciazione della materia, infatti, si caratterizza, da un lato, per la limitazione dell'attribuzione ai trasporti che presentino un interesse provinciale e, dall'altro, per l'estrema latitudine del riferimento ai mezzi tecnici mediante i quali vengono effettuati i trasporti.

Ne deriva che la fonte statutaria (artt. 8, n. 18, e 16 dello Statuto speciale) è per sé idonea a conferire direttamente alle Province i poteri legislativi ed amministrativi relativi alla materia, anche indipendentemente dall'emanazione (nella specie carente) di norme di attuazione (cfr. sentt. n. 136/1969; n. 108/1971; n. 312/1983).

Né, d'altra parte, può negarsi che nella materia "comunicazioni e trasporti" sia ricompresa la sub-materia relativa alla disciplina del personale delle aziende di trasporto, sia perché in materia di trasporti non è dato distinguere nettamente il momento organizzativo da quello funzionale (cfr. sent. n. 69/1983), sia perché tale estensione risulta espressamente effettuata dall'art. 84, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, concernente le Regioni a Statuto ordinario, sicché ad eguale ampliamento deve pervenirsi per le Regioni a Statuto speciale (comprese le Province autonome di Trento e Bolzano), per l'ovvio rilievo che a queste non può essere riservato un trattamento deteriore (cfr. sentt. n. 216/1985 e n. 304/1985).

Senza dire che, in proposito, un tacito riconoscimento della competenza della Provincia ricorrente in materia risulta inequivocabilmente effettuato nella vicenda che ha originato il conflitto, dal momento che lo Stato ha riservato alla Provincia la nomina del Presidente del Consiglio di disciplina.

Tale parziale riconoscimento non può, peraltro, essere ritenuto soddisfacente delle competenze della Provincia, alla quale va, per converso, riconosciuto il potere di procedere alla nomina dell'intero Consiglio di disciplina.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato nominare i componenti del Consiglio di disciplina per il personale dipendente dall'Azienda consortile trasporti di Bolzano, ed in conseguenza annulla il decreto 25 gennaio 1980 emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.